

REGIONE PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

direzione.808@regione.piemonte.it

Data 17 GIU. 2009

Protocollo 25957/037814

Rif. n. 24810/08.14 del 10.06.09

PRES		D.D. I.		D.D. S.C.		TERNA SpA Rete Elettrica Nazionale																
P	A	D	D	S	C	F	A	S	A	B	A	R	P	T	D	R	P	S	M	I	A	S
C	M	L	I	R	D	A	E	C	U	R	G	N	S	P	C	O	G	T	N	E	A	A
AZ																						

TE/A20090015334 - 24/06/2009

alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17 - TORINO
c.a. Ing. Orazio Ruffino

e p.c. alla Società Terna S.p.A.
Via Arno, 64 - 00198 ROMA

e p.c. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte
Piazza San Giovanni, 2 - TORINO

OGGETTO : Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Parte terza
Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32
Conferenza di Servizi indetta dalla Direzione Ambiente, ai sensi dell'art. 18
della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e art. 25 del D.lgs. 152/2006, nell'ambito
della procedura di V.I.A. di competenza statale sul progetto "Elettrodotto a 380
kV S.E. Trino - S.E. Lacchiarella", da localizzarsi in Regione Piemonte in
Comuni vari della Provincia di Vercelli, ed in Regione Lombardia in Comuni vari
delle Province di Pavia e Milano, presentato dalla Società TERNA - Rete
Elettrica Nazionale s.p.a.

Con riferimento alla lettera qui pervenuta dalla Direzione Ambiente, in data 10 giugno 2009,
con nota n. 11385/DB10.00 del 28 maggio 2009, riguardante la convocazione della terza
riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 18 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e art.
25 del D.lgs. 152/2006, tenutasi in data 11 giugno 2009,

visti gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica qui pervenuti dalla Società
richiedente su CD-R, in data 29 aprile 2009, con nota n. TE/P20090005287 del 28 aprile
2009, da cui si evince che le varie opere in progetto, per quanto ricadenti in territorio
piemontese, interferiscono parzialmente con beni sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica
ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004,

Segue Rif. n. 24810/08.14 del 10.06.09

visto che gli interventi in progetto rientrano tra i casi previsti all'art. 3, comma 1, lett. e), della Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32, per i quali la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione,

visti gli approfondimenti progettuali, inerenti i tratti di intervento sottoposti a vincolo paesaggistico, acquisiti in copia dal Settore scrivente in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 11 giugno 2009, e constatato che detti approfondimenti ottemperano a quanto richiesto dal medesimo Settore, con prot. n. 23483/DB08.14 del 1° giugno 2009, in occasione della seconda riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26 maggio 2009,

visto che, secondo quanto indicato in relazione paesaggistica, la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale 19-5515 del 19 marzo 2007 ha espresso un parere positivo definendo preferibile la soluzione macro-localizzativa denominata "Corridoio Sud" (Corridoio 3) individuata dalle due Regioni interessate dall'intervento,

visto che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale 23-10938 del 9 marzo 2009 è stato approvato il Protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo elettrodotto contenente l'individuazione della fascia di fattibilità di tracciato per la localizzazione dell'opera in programma, fascia preferenziale che è stata oggetto di concertazione preventiva nell'ambito dell'ulteriore fase di approfondimento della Valutazione Ambientale Strategica promossa dalla Direzione regionale Ambiente,

visto che nel medesimo Protocollo d'intesa risulta essere correlata alla realizzazione dell'elettrodotto in oggetto anche una variante aerea dell'elettrodotto Terna a 380 kV "Castelnuovo - Trino" esistente, che consiste nello smantellamento di un tratto di linea esistente e nella rilocalizzazione all'interno della fascia di fattibilità preferenziale, risultando quindi in affiancamento al tracciato del nuovo elettrodotto Trino - Lacchiarella,

considerato che l'affiancamento dei due elettrodotti nell'ambito della fascia di fattibilità individuata dal Protocollo d'intesa, comporta un più significativo impatto visivo dovuto alla compresenza, nel medesimo campo di visibilità, di strutture di sostegno di rilevante altezza, ma, nel contempo, consente, così come indicato in progetto, di riqualificare le visuali fruibili dalla viabilità di accesso al territorio delle Grange verso le più significative emergenze paesaggistiche di valore storico-culturale ed ambientale, quale ad esempio il pregevole complesso delle Grange Darola (ponendo i due elettrodotti su un unico lato della strada),

considerato che la rilocalizzazione dell'elettrodotto "Castelnuovo - Trino", per quanto ricadente all'interno della Riserva Naturale Speciale di Fontana del Gigante (istituita con L.R. n. 23 del 3 luglio 2006), consente un modesto allontanamento del tracciato e degli esistenti elementi di sostegno dalle parti più interne dell'area protetta, ma necessita comunque di accorgimenti compensativi volti a perseguire le finalità di tutela preposte dalla legge istitutiva dell'Area Protetta,

Segue Rif. n. 24810/08.14 del 10.06.09

- considerato che, a fronte di una scelta progettuale che tende, per quanto possibile, all'utilizzo di sostegni a palo di minor impatto visivo, risulta tuttavia ancora necessario un diffuso utilizzo di strutture a traliccio di maggior impatto visivo, dovuto soprattutto alle frequenti variazioni di orientamento della fascia di fattibilità individuata dal Protocollo d'Intesa, che, costituendo presupposto ed indirizzo nello Studio di Impatto Ambientale, influisce sull'individuazione dei tracciati e sulla progettazione delle opere,

tenuto conto della modesta entità dei tratti di elettrodotto ricadenti in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, e del bilanciamento degli effetti contrapposti che le proposte progettuali possono comportare sul livello qualitativo dell'inserimento paesaggistico,

sulla base di quanto sopra esposto, limitatamente agli interventi ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico, si formula un giudizio di compatibilità ambientale positivo, nonché il parere favorevole, espresso, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004, a condizione che:

- gli interventi di smantellamento dei tratti di linea dismessa, oggetto di rilocalizzazione, e quelli di completo recupero ambientale delle rispettive superfici, siano effettuati contestualmente alla realizzazione delle restanti opere;
- siano sviluppate in fase di progettazione esecutiva le opere di compensazione inerenti le linee di media e bassa tensione indicate in modo schematico sull'Allegato 1 al Protocollo d'Intesa, nonché quelle necessarie a perseguire le finalità di tutela preposte dalla legge istitutiva della Riserva Naturale Speciale di Fontana del Gigante, nel rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
- detto parere si intenda riferito esclusivamente ai tratti di linea in progetto che ricadono in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico così come specificati negli approfondimenti acquisiti in data 11 giugno 2009.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 20/89 l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi in epigrafe, per l'intervento in oggetto, vale per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004, solo sotto il profilo dell'inserimento paesistico ambientale dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità (comunque non efficaci con i documenti disponibili per l'istruttoria della pratica) e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito della procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.

Segue Rif. n. 24810/08.14 del 10.06.09

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali, o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta quindi in attesa della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi, in osservanza ai disposti di legge.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Il funzionario istruttore
arch. Mauro MARTINA



Il Dirigente del Settore
arch. Osvaldo FERRERO

